

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore TRABUCCHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 APRILE 1964

**Concessione di sanatoria agli effetti delle tasse di successione per gli inventari per i quali sia stata accordata dal Pretore competente più di una proroga**

ONOREVOLI SENATORI. — È noto a voi che l'articolo 31 della legge tributaria sulle successioni stabilisce la presunzione di esistenza di denaro e preziosi e di mobilia.

Tale presunzione è soggetta a prova contraria a favore del contribuente, solo nel caso in cui la sussistenza reale risulti da inventari di tutela, di eredità beneficiata o fallimentare, o fatti a seguito di apposizione di suggelli, disposti dall'Autorità giudiziaria immediatamente dopo l'apertura delle successioni.

La norma non avrebbe mai dato luogo a difficoltà come non ne diede per il passato se non fossero sorte divergenti interpretazioni dell'articolo 485, primo comma, del Codice civile.

Mentre infatti l'articolo 485 prevede una sola proroga del termine per gli inventari, in realtà i Pretori con prassi costante ne hanno sempre data più di una e ciò confortati anche dalle norme di cui all'articolo 56 della legge tributaria sulle successioni che prevede un termine massimo per la presentazione della denuncia di un anno dall'apertura della successione.

Non è chi non veda infatti che tenendo conto di una proroga soltanto del termine

dell'articolo 485 e del termine di cui all'articolo 55 della legge tributaria s'arriverebbe al massimo di 10 mesi ma non mai a quello di 12.

D'altra parte il fatto che il Pretore male interpretando l'articolo 485 del Codice civile abbia concesso una proroga non dovuta, non sembra possa far perdere all'inventario la caratteristica di costituire una prova contro la presunzione di cui all'articolo 31.

Così però non ha ritenuto il Ministero delle finanze che giustamente si è attenuto alla più rigida interpretazione e sta oggi ripetendo supplementi di tassa per tutti i casi in cui per l'inventario sono state concesse più di una proroga.

Ora sembra al proponente che giustamente sia il caso di prendere atto della sentenza 27 febbraio-24 aprile 1963, n. 1082, della Corte suprema che ha dichiarato irregolari gli inventari per la cui formazione siano concesse più proroghe, ma che sia il caso di sanare per il passato gli effetti di un errore in cui sono caduti non le sole parti ma anche i giudici che le proroghe hanno concesso.

In relazione a ciò si propone di approvare il seguente disegno di legge.

**DISEGNO DI LEGGE**  
—

## Art. 1.

Le risultanze degli inventari giudiziali chiusi entro il termine assegnato o prorogato dal Pretore, prima dell'entrata in vigore della presente legge, possono essere invocati agli effetti dell'articolo 31 della legge successoria anche se il Pretore abbia concesso più di una proroga in contrasto col disposto dell'articolo 485 del Codice civile.

## Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.